



INDICE

CHE COS'È UNA COOPERATIVA
LA COOPERATIVA: PER TROVARE RISPOSTE
L'IMPRESA COOPERATIVA
LA COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE
COME SI COSTITUISCE UNA COOPERATIVA
LA SCELTA IMPRENDITORIALE
LA SCELTA DEI SOCI
I SOCI: NUMERO, REQUISITI, AMMISSIONE
I SOCI: RECESSO
I SOCI: ESCLUSIONE
IL RISTORNO
IL CAPITALE SOCIALE E LE RISERVE
GLI ORGANI SOCIALI (DISCIPLINA DELLA s.p.a.)
GLI ORGANI SOCIALI (DISCIPLINA DELLA s.r.l.)
LIBBI SOCIALI
LA FUNZIONE SOCIALE DELLA COOPERAZIONE

CHE COS'È UNA COOPERATIVA

La storia della cooperazione è iniziata 150 anni fa. L'art. 45 della Carta Costituzionale ne riconosce la funzione sociale, caratterizzata dalla mutualità e dall'assenza di finalità speculative.

Non si tratta solo di una semplice istituzione economica. Infatti, pur essendo rilevante l'aspetto economico – finanziario, l'attività di una cooperativa va a toccare in modo non marginale la sfera sociale, economica e non ultima quella culturale. La cooperativa è dunque un'associazione di persone che si riuniscono per il raggiungimento e il soddisfacimento di un bisogno comune.

Una cooperativa, dunque, non si fa da soli. È una precisa scelta di campo: i bisogni dell'uomo e la solidarietà al centro dell'interesse. Il profitto è una condizione operativa da rispettare, per essere efficienti e garantire la crescita sociale ed economica dei soci. Alla base della cooperativa sta la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, operatori culturali. La comune gestione dell'impresa permette di non essere in uno stato di inferiorità nei confronti di chi, come i grandi gruppi, detiene una posizione di forza sul mercato.

Prima di ogni altra cosa è bene sottolineare alcuni requisiti essenziali che costituiscono delle condizioni necessarie e indispensabili da rispettare affinché si possa parlare di una vera ed autentica società cooperativa:

- L'assoluta democrazia nella gestione dell'impresa: "un socio un voto".
- Il fine esclusivamente mutualistico

Il concetto di mutualità è la caratteristica principale di un'impresa cooperativa: crescere insieme, auto-aiuto, ogni socio protagonista del proprio lavoro.

Estremamente vari e differenziati sono poi i settori di attività e i modi di presenza di un'impresa cooperativa.

La cooperativa: per trovare risposte

La volontà di costituire una cooperativa è data dall'individuazione di un bisogno comune e dalla determinazione di soddisfarlo in modo efficace ed efficiente, mediante l'autogestione e l'utilizzo ottimale delle risorse economiche e personali dei soci.

La diversità degli scopi distingue le cooperative fra loro, le raggruppa in settori o aree di attività secondo le finalità perseguite e il settore economico che impegnano.

Una chiave di lettura da tenere presente è che la cooperazione può rispondere a tre grandi tipologie di necessità.

1. *Risposta al bisogno di lavoro:* soci per creare occupazione, per migliorare le proprie condizioni di lavoro, per valorizzare le risorse individuali e collettive.
2. *Risposta al bisogno di far crescere la propria impresa:* insieme di più imprese che aggregandosi in cooperativa riducono i costi di gestione, hanno più forza di acquisto e competitività, intraprendono iniziative comuni.
3. *Risposta al bisogno di una migliore qualità della vita e di una migliore qualità dei servizi alle persone:* soci perché si condividono uno stesso ideale o cammino culturale e sociale, soci per fornire beni o servizi qualificati in autogestione.

Ecco di seguito un elenco, peraltro parziale, delle tipologie di attività e società:

- Cooperative di abitazione
- Cooperative di acquisti collettivi
- Cooperative agricole
- Cooperative avicunicole
- Cooperative florovivaistiche
- Cooperative lattiero – casearie
- Cooperative olearie
- Cooperative ortofrutticole
- Cooperative di servizi e meccanizzazione
- Cooperative tabacchicole
- Cooperative vitivinicole
- Cooperative zootecniche e stalle sociali
- Cooperative di autotrasporto
- Cooperative cinematografiche e arti visive
- Cooperative di consumo
- Cooperative di costruzioni
- Cooperative tra imprenditori della distribuzione
- Cooperative editoriali
- Cooperative di facchinaggio
- Cooperative di informatica
- Cooperative della pesca
- Cooperative di pulizia
- Cooperative radiofoniche
- Cooperative scolastiche
- Cooperative di solidarietà sociale
- Cooperative sportive e del tempo libero
- Cooperative teatrali e musicali
- Cooperative di trasporto di persone
- Cooperative turistiche e ricettive
- Cooperative di servizi culturali e turistici
- Cooperative di ristorazione
- Cooperative di vigilanza
- Banche di credito cooperativo (già casse rurali ed artigiane)

L'IMPRESA COOPERATIVA:

Caratteristiche

Le cooperative sono società che hanno lo scopo mutualistico ed il capitale sociale variabile. Per questo sono state nettamente differenziate dalle altre società.

1. mentre lo scopo delle altre società è la realizzazione del lucro ed il riparto degli utili patrimoniali, le cooperative hanno scopo mutualistico, che consiste nell'assicurare ai soci il lavoro, beni di consumo, o servizi a condizioni migliori e più remunerative. Unendosi in cooperativa, i soci soddisfano i propri interessi personali e professionali ed autogestiscono la propria impresa, correndo anche i rischi relativi ed avvantaggiandosi dei risultati positivi della gestione. Nelle altre società gli utili di esercizio vengono distribuiti ai soci in proporzione alle azioni o alle quote possedute, mentre nelle cooperative gli avanzi di gestione rimangono nel patrimonio sociale e possono essere destinati agli investimenti, allo sviluppo delle attività di impresa ed alla istituzione di servizi comuni.
2. un altro aspetto tipico delle cooperative è la variabilità del capitale sociale, che appunto aumenta o si riduce all'ingresso o all'uscita dei soci, senza che ciò comporti problemi di modifica statutaria. Questo corrisponde alla variabilità del numero e delle persone dei soci. Infatti, la mutualità, cioè la fornitura di occasioni di lavoro, beni e servizi presuppone una pluralità di persone che collaborano insieme per gestire la loro impresa.
3. il terzo elemento che caratterizza le cooperative rispetto alle altre società è di importanza dei soci. Ogni socio persona fisica ha un solo voto nelle assemblee (una testa un voto). Tutti i soci hanno eguali diritti e gli stessi obblighi. Inoltre, i soci devono possedere i necessari requisiti per svolgere la loro attività nella cooperativa.

LA COOPERATIVA A MUTUALITÀ PREVALENTE

Secondo l'articolo 2511 del codice civile le cooperative « sono società a capitale variabile con scopo mutualistico ».

Essere una società a capitale variabile vuol dire che il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito.

Pertanto l'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo (art. 2524 codice civile), ma è fatta dagli amministratori con semplice annotazione nel libro soci, senza altre formalità.

Essere una società mutualistica vuol dire che lo scopo risultante dallo statuto è quello di fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri della organizzazione.

In particolare il nuovo diritto societario distingue tra cooperative a mutualità prevalente, a cui, ai sensi dell'articolo 223 *duodecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile si continuano ad applicare le disposizioni fiscali di carattere agevolativi previste dalle leggi speciali, e quelle a mutualità non prevalente che, invece, non avranno agevolazioni di sorta.

L'articolo 2512 dice che sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:

- 1) Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- 2) Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- 3) Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

Ai fini della possibilità di godere delle agevolazioni previste dalle leggi, le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri bilanci.

Il nuovo diritto societario all'articolo 2513 offre dei precisi criteri per la misurazione della prevalenza.

Infatti i amministratori e i sindaci devono documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente il raggiungimento dei seguenti parametri:

- a) I ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, punto A1 (vale a dire la voce che, nello schema di conto economico, riguarda i ricavi delle vendite e delle prestazioni);
- b) Il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 (vale a dire la voce che nello schema di conto economico riguarda i costi per il personale);
- c) Il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B7 (costi per i servizi), ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6 (vale a dire la voce che nello schema di conto economico riguarda i costi per materie prime, di consumo e merci).

Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico la condizione di prevalenza è documentata con riferimento alla media ponderata delle percentuali indicate nei punti precedenti.

Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, che sono stati precedentemente illustrati, cooperative a mutualità prevalente.

Oltre a quanto sopra esposto, le cooperative, per essere considerate a mutualità prevalente, devono prevedere nei propri statuti:

- a)** Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b)** Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c)** Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d)** L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In ogni caso l'articolo 2545 prevede che gli amministratori della società in occasione della approvazione del bilancio d'esercizio debbono, nella relazione sulla gestione che accompagna il bilancio stesso, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

COME SI COSTITUISCE UNA COOPERATIVA

Per costituire una società cooperativa si deve andare da un notaio per redigere un atto costitutivo e uno statuto nella forma dell'atto pubblico. L'atto costitutivo stabilisce le regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica e può prevedere che la società svolga la propria attività anche con terzi.

L'atto costitutivo deve indicare:

- 1) Il cognome e il nome o la denominazione, il luogo e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci;
- 2) La denominazione, e il comune ove è posta la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) La indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci;
- 4) La quota di capitale sottoscritta da ciascun socio, i versamenti eseguiti e, se il capitale è ripartito in azioni, il loro valore nominale;
- 5) Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) I requisiti e le condizioni per l'ammissione di soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
- 7) Le condizioni per l'eventuale recesso o per la esclusione dei soci;
- 8) Le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;
- 9) Le forme di convocazione dell'assemblea, in quanto si deroga alle disposizioni di legge;
- 10) Il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- 11) Il numero dei componenti del collegio sindacale;
- 12) La nomina dei primi amministratori e sindaci;
- 13) L'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico delle società.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, si considera parte integrante dell'atto costitutivo.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da **regolamenti** che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Per quanto riguarda i regolamenti il più significativo è quello relativo alla disciplina dell'articolo 6 della legge n. 142 del 2001, se la cooperativa opera con soci lavoratori.

Gli adempimenti successivi sono:

- 1) Aprire numero di codice fiscale e di partita Iva presso gli uffici finanziari o intermediatori abilitati;
- 2) Registrare l'atto costitutivo e lo statuto presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate;
- 3) A cura del notaio, depositare l'atto costitutivo entro dieci giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale (art. 2523).

Solo con l'iscrizione nel registro delle imprese la società acquista la personalità giuridica; pertanto, per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione, sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

La costituzione della cooperativa è un atto formale, che consegue a due decisioni fondamentali per il successo dell'impresa: la scelta del tipo di attività imprenditoriale e quella dei soci.

LA SCELTA IMPRENDITORIALE

Prima di iniziare un'attività imprenditoriale, anche in forma cooperativa, occorre avere le idee chiare sul tipo di attività che si intende svolgere, dal momento che la cooperativa può operare in tutti i settori.

La cooperativa infatti non è un' associazione, che nasce soprattutto dal desiderio di un gruppo di persone di stare insieme, e non è nemmeno una formula societaria che di per sé assicura lavoro, in quanto - come nella fantasia di alcuni – sostenuta da contributi pubblici.

E' invece un'impresa sociale, sia pure con una particolare valorizzazione della persona rispetto al capitale(e quindi particolarmente adatta per i giovani che vogliono «intraprendere»insieme).

Pertanto, prima di costituire la cooperativa, è necessaria un'attenta analisi della situazione esterna, in modo da avere una visione il più possibile chiara e attendibile di quanto sta avvenendo nel sistema sociale ed economico nel quale si intende iniziare l'attività.

Vanno esaminati gli orientamenti politico – legislativi, il sistema economico dell'area territoriale, i segmenti di mercato che sembrano avere maggiore possibilità di successo, la presenza della concorrenza.

Inoltre occorre conoscere il servizio e il prodotto, definire il processo produttivo, determinare gli investimenti e individuare le fonti di finanziamento.

Conoscere il proprio prodotto/servizio significa sapere a chi ci si vuole rivolgere, verificare la presenza di barriere all'entrata, aver presenti quali materiali e quali professionalità vanno impiegate nella produzione, definire i tempi ed i metodi produttivi, precisare il prezzo congruo, pianificare le modalità di distribuzione e di marketing, scegliere i canali di vendita.

Insomma, in maniera il più possibile documentata ed obiettiva vanno ricercati i punti di forza e di debolezza dell'idea iniziale mediante una sorta di studio di fattibilità aziendale, pronti ad assumere il rischio (mai totalmente eliminabile) di iniziare l'avventura cooperativa se ne sussistono le condizioni o, diversamente, di abbandonare il proposito.

LA SCELTA DEI SOCI

La scelta ottimale del tipo di attività imprenditoriale nel quale operare non è sufficiente ad assicurare il successo dell'impresa cooperativa.

Altrettanto importante e fondamentale è l'attitudine dei soci a cooperare (*cum - operare* = lavorare insieme), coordinare le azioni verso un unico obiettivo completandosi a vicenda e superando la logica dell'individualismo.

Nell'impresa cooperativa infatti, a differenza delle società di capitale, vige il principio dell'autogestione: ogni socio, di fatto assume la conduzione diretta delle attività in cui è inserito. Ciò che la cooperativa riesce a fornire, in altre parole dipende dal coinvolgimento e dalla responsabilità di ciascuno, ed ogni cooperatore è chiamato ad essere protagonista, alla pari degli altri, nella gestione dell'impresa.

Per questi motivi, i presupposti per la riuscita della cooperativa sono:

- La seria e libera volontà di associarsi
- Un sufficiente affiatamento della compagine sociale
- La necessità di soddisfare un bisogno economico – sociale
- La presenza di un'adeguata cultura imprenditoriale che sappia misurarsi con il mercato

È dunque necessario passare ad una valutazione delle capacità del gruppo di aspiranti soci, prendendo in esame lo spirito e le motivazioni che li spingono a diventare imprenditori e la loro professionalità; va inoltre posta particolare attenzione ad aspetti caratteriali ma importanti per il successo dell'iniziativa, quali l'intuito, la capacità organizzativa, la flessibilità e la prontezza decisionale, la capacità di valutare i rischi, la predisposizione verso le relazioni umane.

Possono far parte della società le persone interessate all'attività aventi la maggiore età, compresi i cittadini stranieri, e le persone giuridiche pubbliche o private.

Tutti i soci devono presentare i requisiti fissati dallo statuto sociale o, in mancanza, dalla legge.

I SOCI: NUMERO, REQUISITI, AMMISSIONE

Numero di soci

I soci della cooperativa devono essere almeno tre. Fino a quando la cooperativa non raggiunge i nove soci, la base sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche e si deve applicare la norma delle S.r.l.

Requisiti dei soci

Per quanto riguarda i requisiti dei soci, l'articolo 2527 precisa che l'atto costitutivo deve stabilire i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

Vi deve essere quindi una forte correlazione tra i requisiti soggettivi dei soci e l'oggetto sociale previsto nello statuto (si veda in proposito anche quanto previsto dall'articolo 2521, comma terzo, numero tre, secondo il quale, l'atto costitutivo «la indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci»).

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ammissione del socio

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Nel caso la società intenda respingere la domanda di adesione, il consiglio di amministrazione (o l'organo amministrativo, se il consiglio non è previsto) deve motivare, entro sessanta giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'aspirante socio.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, l'occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Una volta ammesso il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I SOCI: RECESSO

Il recesso vale a dire l'uscita volontaria del socio a seguito di dimissioni date prima della scadenza del contratto sociale, è disciplinato dall'articolo 2532 del codice civile secondo cui il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Il recesso non può essere parziale. Per quanto riguarda i casi di recesso disciplinati dalla legge, si deve distinguere tra le cooperative che seguono il regime delle società per azioni e quelle che invece fanno riferimento alla società a responsabilità limitata.

Nel primo caso si applica l'articolo 2437 del codice secondo cui hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a)** La modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività;
- b)** La trasformazione della società;
- c)** Il trasferimento della sede all'estero;
- d)** La revoca dello stato di liquidazione;
- e)** L'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto;
- f)** La modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- g)** Le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

In tutte queste ipotesi è nullo, e quindi si considera come non apposto, ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso.

Inoltre, salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a)** La proroga del termine;
- b)** L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Per le cooperative che, invece, fanno riferimento alla disciplina della S.r.l. l'articolo 2473 dispone che in ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito:

1. al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società
2. alla sua fusione o scissione
3. alla revoca dello stato di liquidazione
4. al trasferimento della sede all'estero
5. alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo
6. al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci.

Quando la società è costituita senza previsione della durata, cioè non è indicato un termine di scadenza, il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno sei mesi; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno.

Per quanto riguarda le cause statutarie le cause di recesso, spesso presenti negli statuti delle cooperative di lavoro e sociali, sono le seguenti:

- perdita dei requisiti per l'ammissione;

- impossibilità per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- raggiungimento dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione;
- sopravvenuta inabilità di questi ultimi a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

I SOCI: ESCLUSIONE

Secondo l'articolo 2533 l'esclusione del socio può avere luogo:

- Per mancato pagamento delle quote o azioni sottoscritte;
- Per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- Per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- Nei casi previsti dall'articolo 2286 (cioè interdizione, inabilitazione o condanna ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dei pubblici uffici);
- In caso di fallimento;
- Nei casi previsti dall'atto costitutivo.

Per quanto riguarda i casi previsti dall'atto costitutivo nella prassi delle cooperative di lavoro e sociali è di solito prevista l'esclusione del socio:

- Che non è più in grado di concorrere raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;
- Che in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;
- Che svolge attività in contrasto o concorrente con quella della società, senza la preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di amministrazione;
- Che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- Che, senza giustificati motivi, non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
- Che nell'esecuzione del rapporto di lavoro commetta gravi mancanze e/o inadempimenti disciplinari tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui si fonda il rapporto sociale;
- Che cessi, per qualsiasi motivo, in via definitiva, il rapporto di lavoro intercorrente con la cooperativa.

È poi fondamentale ricordare che la legge n. 142 del 2001, nel testo novellato nel febbraio 2003 della legge n. 30, prevede, all'articolo 5, che il rapporto di lavoro si estingua con il recesso o l'esclusione del socio deliberata nel rispetto delle previsioni statuarie.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale, determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

[Torna su](#)

IL RISTORNO

L'articolo 2545 *sexies* si occupa dei ristorni disponendo che «l'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche. L'assemblea può deliberare la distribuzione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari». Con questa norma, anche la disciplina civilistica ha dato ai ristorni piena cittadinanza nel mondo del diritto, attribuendo alle cooperative la possibilità di usare questo vantaggioso mezzo per retribuire i soci in relazione al loro effettivo coinvolgimento nell'attività mutualistica della società.

Il ristorno rappresenta la tipica voce con cui si misura il vantaggio mutualistico derivante dallo scambio economico tra socio e cooperativa.

Esso varia grandemente a seconda della tipologia di cooperativa. In questa sede si intende trattare in maniera estesa il ristorno nelle cooperative di lavoro, a motivo della recente disciplina di questo istituto intervenuto con la legge n.142/2001, ristorno che può essere definito come l'integrazione retributiva data ai soci-lavoratori in base alla quantità e qualità di lavoro prestata in cooperativa. In altri termini, scopo mutualistico della cooperativa di lavoro, ed in parte anche delle cooperative sociali, è quello di fornire opportunità lavorative ai soci e di remunerarle al meglio: solo per i soci lavoratori (e non per i lavoratori non soci) e solo in base al lavoro che i soci hanno conferito in cooperativa, quest'ultima potrà riconoscere alla fine dell'esercizio sociale (in sede di bilancio) un'integrazione della retribuzione ordinaria già maturata nell'esercizio sociale stesso. È bene precisare che il ristorno non può mai essere confuso con il dividendo, poiché il primo costituisce una ulteriore quota di costo del lavoro commisurata ai conferimenti di lavoro dei soci, mentre il secondo costituisce una quota di utile di esercizio destinata a remunerare il capitale sottoscritto e versato dai soci: il ristorno misura il «vantaggio mutualistico», il dividendo misura il «vantaggio capitalistico». L'articolo 3, comma 2, della legge n. 142/2001 ha stabilito che l'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, può decidere di erogare ai soci un ristorno non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi.

In base alla legge n. 142/2001, il ristorno può essere corrisposto mediante:

- Integrazione delle retribuzioni
- Aumento gratuito del capitale sociale
- Distribuzione gratuita di azioni di partecipazioni cooperativa.

Per alcuni la formulazione della norma porterebbe al riconoscimento del ristorno soltanto per i soci con rapporto di tipo subordinato. Questa impostazione non ci sembra condivisibile, in riferimento sia alla lettera della legge (la locuzione «*trattamenti retributivi*» non è utilizzata come termine tecnico), sia allo spirito di non discriminazione tipico dello strumento cooperativo. Il successivo articolo 4 della legge n. 142/2001 ha poi stabilito che, per i soci con contratto di tipo subordinato, il ristorno non costituisce reddito ai fini previdenziali. Questa somma non è quindi soggetta a contributi previdenziali e assistenziali (INPS, ENPALS, INPDAI ecc.) e a premi contro gli infortuni. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il ristorno è invece assoggettato a contribuzione previdenziale, in quanto non si tratta di reddito di lavoro dipendente, ma

soltanto di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Anche se la legge non lo prescrive esplicitamente, si ritiene che per poter accedere ai benefici sopra illustrati, la cooperativa deve avere adottato, prima dell'approvazione del bilancio, il regolamento previsto dall'articolo 6 della legge n. 142/2001. In questo senso si è espresso l'INPS con la citata nota del 23.5.2001 e, seppure in altro contesto, con la circolare n.33 del 4.2.2002 in merito al DPR 602/1970. L'INPS, infatti, ritiene che soltanto con l'adozione del regolamento avvenga la precisa identificazione delle tipologie di rapporto di lavoro. La proposta in merito all'erogazione e alle modalità di determinazione del ristorno è presentata dall'organo amministrativo all'assemblea dei soci, ed è ovviamente influenzata dalla situazione economica (come già detto, una perdita civilistica di bilancio non può ovviamente giustificare un ristorno ai soci, poiché non c'è alcun vantaggio economico generato dai soci dal quale attingere), dalle condizioni finanziarie, dalla «tradizione» della cooperativa, dalle aspettative e dalle condizioni dei soci. Il ristorno può essere corrisposto anche in forma mista (parte come retribuzione e parte come aumento di capitale). In questo modo è possibile dare una immediata soddisfazione ai soci capitalizzando la cooperativa. L'assemblea può anche decidere una diversa modalità di erogazione in base alla situazione dei soci.

IL CAPITALE SOCIALE E LE RISERVE

Nelle cooperative il valore nominale di ciascuna azione o quota non può essere inferiore a venticinque euro né superiore a cinquecento euro.

Ovviamente nelle cooperative che fanno riferimento alla disciplina della società a responsabilità limitata, il capitale deve essere costituito da quote e non da azioni.

Ove la legge non preveda diversamente, nelle società cooperative nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

I limiti di cui sopra non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545 *quinquies* (aumento del capitale sociale attuato mediante distribuzione di rese divisibili) e 2545 *sexies* (aumento del capitale mediante distribuzione di ristorni), e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Per quanto riguarda le riserve si deve distinguere tra riserve legali, che non sono mai divisibili, e altre riserve, siano esse previste dallo statuto e quindi obbligatorie ovvero frutto di una scelta compiuta dagli amministratori e dai soci («riserve volontarie»).

In ogni caso nelle cooperative a mutualità prevalente le riserve, di qualunque tipo, sono sempre indivisibili tra i soci cooperatori (art. 2514).

Secondo l'articolo 2545 *quater* qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

Qual' è la responsabilità del socio per i debiti contratti dalla società?

Ai sensi dell'articolo 2518 nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Quindi il rischio del socio è limitato esclusivamente al complessivo ammontare del capitale sottoscritto durante la permanenza nella società.

Pertanto, anche in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa della cooperativa, i soci non falliscono unitamente alla società.

GLI ORGANI SOCIALI (DISCIPLINA DELLE S.P.A.)

La disciplina degli organi sociali varia in modo considerevole a seconda che si faccia riferimento alla disciplina delle s.p.a. piuttosto che a quella delle s.r.l.

Pertanto si devono trattare le due ipotesi in modo separato.

Gli organi sociali di una cooperativa cui si applica la disciplina delle società per azioni variano in base al sistema amministrativo che si decide di adottare. Si possono avere tre diverse ipotesi:

- 1. sistema tradizionale con assemblea, consiglio di amministrazione, collegi sindacale quando necessario, e organo di controllo dei conti*
- 2. sistema dualistico con assemblea, consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza*
- 3. sistema monistico con assemblea e consiglio di amministrazione (al cui interno si forma un comitato di controllo sulla gestione).*

Per tutti questi tre sistemi i punti fermi che valgono in ogni caso sono gli articoli dettati specificatamente dal codice per le cooperative, vale a dire gli articoli 2538, 2539, 2540 e 2541 in materie di assemblee, gli articoli 2542 e 2544 in materia di consiglio di amministrazione (da valere anche per il consiglio di gestione) e il 2543 per l'organo di controllo

L'assemblea dei soci

Per l'assemblea, il codice prevede che hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle azioni possedute. L'atto costitutivo deve determinare i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori.

Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri.

Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo può prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere più di un decimo dei voti in ciascuna assemblea generale.

In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale.

Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

Spesso negli statuti è previsto che l'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria (cioè l'assemblea che ha come ordine del giorno la modifica dell'atto costitutivo), è valida in prima convocazione quando siano presenti e rappresentati tanti soci che rappresentino la maggioranza di voti spettanti a tutti i soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di voti dei soci presenti e rappresentati nelle adunanze.

Maggioranze qualificate (ad esempio i 2/3 dei soci) sia in prima che in seconda convocazione vengono a volte previste quando si tratta di deliberare su particolari modifiche dell'atto costitutivo, quali lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione o su cambiamento dell'oggetto sociale.

L'atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione.

In tal caso l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Solo per le cooperative disciplinate dalle norme della S.p.a., ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

L'organo amministrativo

Per il consiglio di amministrazione la normativa dettata in tema di cooperative ribadisce che la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Quindi, con il nuovo diritto societario è stata introdotta la possibilità di avere come amministratori anche non soci, pur se la maggioranza degli amministratori deve essere composta da soci cooperatori. Solo per le cooperative disciplinate dalle norme della S.p.a., l'atto costitutivo deve stabilire i limiti al cumulo delle cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre mandati consecutivi; inoltre può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale. In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'assemblea. L'articolo 2544 ci dice che indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'articolo 2381 (vale a dire i poteri in merito all'emissione di obbligazioni, alla redazione del bilancio, alla convocazione dell'assemblea in caso di riduzione del capitale per perdite ed alla redazione del progetto di fusione), i poteri in materia ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

I principi sopra esposti valgono per tutti e tre i sistemi amministrativi che ora passeremo in rassegna.

1) SISTEMA TRADIZIONALE

È disciplinato dagli articoli che vanno dal 2363 al 2409 septies del nuovo codice. I principi cardine dei poteri e del funzionamento degli organi sono i seguenti.

L'assemblea

L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. Può essere, a seconda delle materie trattate, ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- 1. approva il bilancio;*
- 2. nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;*
- 3. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;*
- 4. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;*
- 5. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;*
- 6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.*

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea straordinaria delibera invece sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Il nuovo diritto societario consente che lo statuto attribuisca alla competenza del consiglio di amministrazione (ma anche del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione), anziché dell'assemblea, le deliberazioni concernenti la fusione, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazioni di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si applica in ogni caso l'articolo 2436, cioè si tratta sempre di atti che devono essere redatti da un notaio e da quest'ultimo depositati e iscritti al registro imprese.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio (cioè la stragrande parte delle cooperative), può consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il

presidente dell'assemblea deve verificare la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

In tema di costituzione dell'assemblea, validità delle deliberazioni e rappresentanza valgono le norme specifiche in tema di cooperative sopra viste.

Il consiglio di amministrazione

Secondo l'articolo 2380 bis, nel modello cosiddetto «tradizionale» la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. È fuori discussione che anche in questo modello è possibile avere l'amministratore unico. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente se questi non è nominato dall'assemblea.

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.

Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composta da alcuni suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione deve in questo caso determinare il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega e può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a se operazioni rientranti nella delega.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è comunque generale e le eventuali limitazioni ai loro poteri che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.

Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni cagionati alla società. In aggiunta a ciò l'articolo 2391 sottolinea che l'amministratore deve dare notizia agli

altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; in mancanza l'amministratore risponde dei danni.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

In ogni caso gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società e i singoli soci dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori (art. 2392); rispondono inoltre verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale (in questo caso l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti).

Il consiglio sindacale e il controllo contabile

In tema di organo di controllo, l'articolo 2543 dispone che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere se lo statuto lo prevede nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Secondo l'articolo 2477 la nomina del collegio sindacale è obbligatorio in primo luogo se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, cioè a 120.000 euro.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti sotto specificati, indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis, vale a dire:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale : 3.125.000 euro
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro
3. dipendenti occupati in media durante l'anno: 50 unità.

L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati.

Il collegio sindacale, quando è costituito, è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, e deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'articolo 2409 bis, terzo comma, cioè quando si ha integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

Nel caso diverso (solo un membro effettivo ed uno supplente scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia e i restanti membri scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche), il controllo contabile sulla società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia secondo le modalità previste dagli articoli 2409 ter, 2409 quater, 2409 quinquies e 2409 sexies.

Nel caso non sia costituito il collegio sindacale è controversa la questione relativa al fatto se sussista o meno l'obbligo di nomina dell'organo di controllo contabile ai sensi dell'articolo 2409 bis. In termini

prudenziali, in attesa di chiarimenti sul punto da parte del legislatore è preferibile procedere alla nomina dell'organo di controllo contabile quando, in forza della previsione dell'articolo 2477, non sia presente il collegio sindacale.

2) SISTEMA DUALISTICO

Il sistema dualistico, importato nel nostro sistema giuridico dal diritto commerciale tedesco, è articolato su due organi, oltre all'assemblea dei soci e al controllo dei conti:

- Il consiglio di sorveglianza
- Il consiglio di gestione

Il consiglio di sorveglianza

Ai sensi dell'articolo 2409 terdecies il consiglio di sorveglianza ha i seguenti compiti:

- a) Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
- b) Approva il bilancio di esercizio e, ove redatto il bilancio consolidato;
- c) Esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma (vale a dire tutte quelle del collegio sindacale fatta eccezione per il controllo dei conti);
- d) Promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- e) Presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409;
- f) Riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevanti.

Come si vede il consiglio di sorveglianza oltre a svolgere le funzioni tipiche di un organo di controllo «espropria» l'assemblea di due fondamentali compiti: l'elezione dell'organo amministrativo (vale a dire il consiglio di gestione) e l'approvazione del bilancio. Sotto questo ultimo profilo lo statuto può prevedere che, in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza, la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.

Si deve rimarcare che sottrarre all'assemblea il compito di approvare il bilancio pare poco compatibile con i principi propri del movimento cooperativo.

Per quanto attiene alla composizione, l'articolo 2409 duodecies dispone che, in difetto di diversa clausola statutaria, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti anche non soci (ma per le cooperative vale sempre il fatto che la maggioranza dei componenti deve essere di soci), non inferiori a tre.

La nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea e restano in carica per tre esercizi.

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

I possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione.

I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Per il resto al consiglio di sorveglianza si applicano una buona parte delle norme in tema di collegio sindacale (si veda nel dettaglio l'art. 2409 quaterdecies).

Il consiglio di gestione

Secondo l'articolo 2409 novies la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Di fatto questo organo esercita le funzioni del consiglio di amministrazione. È costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due (per le cooperative la maggioranza dei componenti deve essere comunque scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone giuridiche).

È quindi un organo sempre collegiale, anche se può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.

Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti nello statuto.

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più dei componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza deve provvedere senza indugio alla loro sostituzione, non essendo prevista alcuna forma di cooptazione.

Si applicano per il resto gran parte delle norme in tema di consiglio di amministrazione (si veda nel dettaglio il 2409 undecies).

Il controllo contabile

È esercitato a norma degli articoli 2409 bis primo e secondo comma (vale a dire è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia), e secondo le modalità previste dagli articoli 2409 ter, 2409 quater, 2409 quinquies e 2409 sexies, in quanto compatibili.

3) SISTEMA MONISTICO

Nel sistema monistico, tipico dei sistemi giuridici di matrice anglosassone, l'amministrazione e il controllo devono essere svolti rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno.

Nelle società che optano per il sistema monistico la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione al cui interno deve essere costituito un comitato per il controllo sulla gestione, il quale deve essere composto da amministratori indipendenti privi di deleghe operative o di particolari cariche e non facenti parte del comitato esecutivo. È inoltre prescritto che almeno uno dei componenti il comitato sia iscritto nel registro dei revisori contabili.

La determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato di controllo sono rimesse al consiglio di amministrazione. La norma fa tuttavia salva la facoltà per lo statuto di disporre diversamente, sicché il potere di fissare il numero e di scegliere i membri del comitato può anche venire attribuito all'assemblea.

Agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.

L'art. 2409 octiesdecies che disciplina anche le ipotesi di morte, rinuncia e decadenza di un componente del comitato, prevede che esso elegga al proprio interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente e impone al comitato di adempiere ai doveri stabiliti per i sindaci. L'espresso richiamo alle norme dettate in tema di collegio sindacale consente di affermare che il comitato di controllo costituisce, non già una semplice articolazione operativa degli amministratori non delegati, bensì un vero e proprio organo, non dissimile, da questo punto di vista, dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza; al punto che pare lecito interrogarsi sull'effettiva rispondenza alla realtà della terminologia «sistema monistico» adottata dal legislatore.

GLI ORGANI SOCIALI (DISCIPLINA DELLE S.R.L.)

Anche per gli organi sociali delle cooperative che optano per la disciplina delle s.r.l. devono essere presi come primo riferimento gli articoli dettati specificatamente dal codice per le cooperative, vale a dire gli articoli 2538, 2539, 2540 e 2541 in materia di assemblee, gli articoli 2542 e 2544 in materia di consiglio di amministrazione e il 2543 per l'organo di controllo, trattati precedentemente ed a cui si rinvia.

Gli organi sociali di una cooperativa cui si applica la disciplina delle società a responsabilità limitata sono:

- 1) *L'assemblea*
- 2) *L'organo amministrativo*
- 3) *Il collegio sindacale*

L'assemblea dei soci

È l'organo fondamentale della cooperativa, consistente nella riunione generale dei soci.

Ai sensi dell'articolo 2479 nell'assemblea i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) L'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) La nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) La nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- 4) Le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) La decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima nel domicilio risultante dal libro dei soci (art. 2479 bis).

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione deve essere conservata dalla società.

L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento (art. 2479 bis).

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea secondo le modalità sopra illustrate; in questo caso però il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 (cioè il notaio deve procedere al deposito ed iscrizione delle modificazioni al registro delle imprese).

Per il resto si applica come detto la disciplina prevista dagli articoli 2538, 2539, 2540 e 2541 precedentemente illustrata.

L'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha il potere – dovere di amministrazione della società. La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Anche in questo modello amministrativo la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale.

Ai possessori di strumenti finanziari non può comunque essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

Per quanto riguarda il funzionamento dell'organo amministrativo si deve fare riferimento, oltre alla più volte citata normativa specifica delle cooperative (articoli 2542 e 2544), alla normativa delle società a responsabilità limitata.

L'articolo 2475 dispone che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione presa dall'assemblea dei soci.

Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.

Lo statuto può prevedere alternativamente come organo amministrativo:

- 1) L'amministratore unico
- 2) Il consiglio di amministrazione.

Nel caso sia nominato il consiglio di amministrazione, si hanno tre diverse ipotesi:

- a) Il consiglio di amministrazione **decide a maggioranza** dei suoi membri; pertanto ogni singolo atto di amministrazione deve essere posto in essere a seguito di una deliberazione votata dalla maggioranza dei componenti il consiglio.
- b) Il consiglio amministra la società secondo il principio dell' **amministrazione disgiuntiva** riconosciuta a ciascun amministratore; pertanto ciascun amministratore ha il potere di compiere atti amministrativi indipendentemente dal consenso espresso o tacito degli amministratori (art. 2257 comma 1°), ai quali è riconosciuto solo il potere di veto, cioè di opporsi espressamente all'operazione che si sta per compiere prima che la stessa sia compiuta (art.2257 comma 3°).
- c) Il consiglio amministra la società secondo il principio dell'**amministrazione congiuntiva** per cui per compiere una qualsiasi operazione amministrativa è necessario il consenso unanime di tutti i componenti del consiglio stesso (art. 2258); pertanto i singoli amministratori non possono compiere da soli nessun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società (art. 2258 comma 2°).

Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa. Ovviamente gli amministratori o l'amministratore unico hanno anche la rappresentanza generale della società.

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno delle società. Per contro si deve sottolineare che secondo l'articolo 2475 *ter* i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda delle società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

L'organo amministrativo

Si applica in toto quanto previsto dall'articolo 2543 precedentemente illustrato.

I LIBRI SOCIALI

Oltre alla documentazione necessaria ai fini tributari, al libro giornale e al libro degli inventari, i principali libri sociali obbligatori, ai sensi dell'art. 2421, sono:

- **Il libro dei soci:** è il libro nel quale devono essere descritti il nome e il cognome dei singoli soci, la data e il luogo di nascita, la nazionalità, il domicilio, il codice fiscale, le sottoscrizioni e i versamenti eseguiti relativamente alle quote o alle azioni, la data e gli estremi della delibera di ammissione da parte del consiglio di amministrazione, la data e gli estremi della delibera di esclusione, i trasferimenti delle azioni o delle quote ed i vincoli ad esse relativi, le deliberazioni di recesso, morte, decadenza ed esclusione ed ogni altra comunicazione o variazione rilevante per la conoscenza della compagine sociale. Il socio è obbligato a comunicare alla cooperativa le variazioni delle notizie riportate che lo riguardano (ad esempio, la variazione del domicilio).
- **Il libro delle deliberazioni e delle adunanze dell'assemblea:** in esso vanno trascritti, oltre ai verbali dell'assemblea ordinaria, anche quelli redatti per atto pubblico, nel caso di assemblee straordinarie in cui le funzioni di segretario sono svolte da un notaio. Nel libro verbale devono essere indicati la data, l'ora e il luogo della riunione, l'ordine del giorno, il numero e il nominativo dei presenti e in maniera sintetica e le dichiarazioni dei soci. Il verbale va firmato dal presidente e dal segretario che lo redige.
- **Il libro dei verbali del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione:** deve contenere tutti i verbali che caratterizzano le scelte di gestione dell'organo amministrativo. In ciascuna va riportata la data, l'ora e il luogo della riunione, l'ordine del giorno, il nominativo degli amministratori e dei sindaci intervenuti, le eventuali dichiarazioni di dissenso che i sindaci o gli amministratori vogliono verbalizzare. Per essere giuridicamente valido, il verbale deve riportare le firme del presidente e del segretario e, se le deliberazioni sono importanti, anche dai sindaci presenti.
- **Il libro dei verbali dei sindaci ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo di gestione:** in esso vanno trascritte le adunanze dell'organo di controllo nonché la relazione dello stesso al bilancio, nel quale devono essere specificamente indicati i criteri seguiti dagli amministratori per il perseguimento dello scopo mutualistico della cooperativa.

Prima di essere posti in uso, tutti i libri sociali obbligatori vanno numerati progressivamente e bollati in ogni pagina dal Registro delle Imprese o da un notaio. Questa è una formalità piuttosto onerosa poiché comporta il pagamento della tassa di concessione governativa, dell'imposta di bollo e dei diritti camerali. Solo le Onlus, le cooperative sociali e, in parte, quelle edilizie possono disporre di agevolazioni ed esoneri dalle predette imposte.

LA FUNZIONE SOCIALE DELLA COOPERAZIONE

La cooperativa, come abbiamo intuito leggendo le pagine precedenti, non esaurisce la sua ragion d'essere nella redditività economica.

Creare ricchezza e occupazione, muovendosi in un sistema economico aperto e concorrenziale con tutte le altre imprese, costituisce solo uno degli aspetti - anche se irrinunciabile - della sua natura.

La competizione verso l'esterno, infatti, va coniugata con i valori distintivi della cooperazione nel suo interno: la conduzione diretta delle attività da parte dei soci, la partecipazione alla gestione dell'impresa, la formazione del socio che lo mette in condizione di essere protagonista nell'organizzazione, la solidarietà verso la comunità locale.

La cooperazione ha svolto e continua a svolgere una funzione sociale di grande valore nella misura in cui educa innumerevoli persone, generalmente appartenenti alle classi sociali più popolari, all'autogestione, alla democrazia partecipata, alla responsabilità, diffondendo dal basso i valori propri dell'imprenditorialità.

Per questi motivi costituisce, in qualche modo, una conquista fragile in quanto mai definitiva, e una proposta esigente, soprattutto ai più giovani, perché - abbondano le false certezze del posto garantito - inizino un percorso difficile ma esaltante per perseguire un progetto comune, un'impresa capace di stare sul mercato con un supplemento di solidarietà.

La formula cooperativa si è posta come obiettivo di racchiudere in circolo virtuoso il dato economico e quello sociale.

È una bella sfida che in forme diverse continua ancora oggi, ad oltre 150 anni dalla costituzione della prima società cooperativa di Rochdale, perché è una sfida connaturata con molti dei valori più profondi della persona umana.